

CANTINA SOCIALE DI MONTEPULCIANO

SOCIETÀ COOPERATIVA FRA PRODUTTORI DELLA ZONA PREGIATA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE

La « CANTINA SOCIALE » di Montepulciano fu costituita con atto del Notaro Vincenti l'11 luglio 1937.

Allo Statuto Sociale furono apportate modifiche con le Assemblee dei soci del:

30 Settembre 1951

29 Settembre 1954

3 Aprile 1965

19 Febbraio 1967

Vittorio Emanuele Terzo per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia. L'anno Millenovecentotrentasette e questo di undici (11) del mese di Luglio, a Montepulciano e nei locali del Teatro « Roberto Nobili » in Piazzetta delle Scuole n. 3, avanti di me Cav. Avv. Valente Vincenti fu Emilio, R. Notaro, residente a Montepulciano, iscritto al Collegio Notarile provinciale di Siena ed alla presenza dei Signori: Marino Marzuoli fu Rutilio, impiegato, nato e domiciliato a Montepulciano e Primo Botarelli di Ottorino, impiegato, nato e domiciliato a Montepulciano, testimoni cogniti idonei, si sono personalmente costituiti: il Rev. Don Parmenio Bardelli fu Luigi, sacerdote, nato e domiciliato a Montepulciano; il sig. Leo fu Antonio Grigiotti, possidente, nato e domiciliato a Montepulciano; i sigg. fratelli Guido e Landino Caleri fu Lazzero, possidenti, nati e domiciliati a Montepulciano; il sig. Corrado Peruzzi fu Vittorio, possidente, nato e domiciliato a Montepulciano; il sig. Corrado Daviddi fu Mariotto possidente, nato e domiciliato a Montepulciano; il Rev. Don Ferdinando Svetoni fu Stefano, sacerdote, nato e domiciliato a Montepulciano; il Rev. Mons. Don Guido Montiani del fu Giovanni, sacerdote, nato e domiciliato a Montepulciano; il sig. Emilio Minetti fu Martino, possidente, nato a Torrita di Siena e domiciliato a Montepulciano; il sig. Modesto di Luigi Caroti, colono, nato e domiciliato a Montepulciano; il sig. Giannini Marino fu Santi, colono, nato e domiciliato a Montepulciano; il sig. Ietta Gottardo fu Giuseppe, possidente, nato e domiciliato a Montepulciano; il sig. Aldo Mangiavacchi fu Leopoldo, il sig. Ruggero Gattavecchi fu Valente, possidenti, nati e domiciliati a Montepulciano; i sigg. Camillo Fiochi fu Sebastiano, possidente, nato a Firenze e Andrei Narciso fu Giuseppe, colono, nato a Trequanda, ambi domiciliati in Montepulciano. Tutti i predetti Signori dichiarano di avere i requisiti voluti dallo Statuto come appresso ricordato ed approvato, onde intervenire dinanzi a me Notaro per far sanzionare a mio ministero in buona e valida forma le neces-

sarie norme per addivenire alla costituzione della Società An. Cooperativa per la Cantina Sociale di Montepulciano. - Componenti della cui identità personale io Notaro sono certo, i quali in virtù di questo atto hanno dichiarato, deliberato e convenuto di costituire la Società Anonima Cooperativa «Cantina Sociale di Montepulciano».

Scopo della Società è:

- a) la valorizzazione e la difesa del vino tipico «Montepulciano»;
- b) la lavorazione in comune delle uve dei Soci in apposita cantina sociale, secondo i criteri della scienza enologica;
- c) la vendita altresì in comune dei vini lavorati nella Cantina Sociale e dei sottoprodotti della vinificazione;
- d) la distribuzione ai soci del ricavato dalla vendita dei vini dedotti tutte le spese ed oneri;
- e) assistere i Soci in tutto ciò che può giovare all'incremento della produzione e prefiggersi, in via integrativa, altri scopi diretti a migliorare le condizioni economiche e morali dei Soci stessi;
- f) in via di sviluppo e di perfezionamento potrà essere intrapresa la produzione delle specialità locali (Vin Nobile, Vin Santo ecc.) come pure l'utilizzazione o lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce, cascami) nonché tutte quelle iniziative che potranno contribuire al perfezionamento dell'enologia e viticoltura locale e nell'interesse della Società.

La Società avrà la durata di anni dieci a decorrere da oggi, salvo proroghe. Il patrimonio sociale è costituito da un numero illimitato di azioni di Lire cento (100) ciascuna che potranno essere pagate a rate: a) per 1/5 all'atto della sottoscrizione; b) il rimanente a giudizio del Consiglio di Amministrazione e sempre entro i termini voluti dalla Legge. Il patrimonio sociale è altresì costituito dal fondo di riserva; dai fondi speciali che si istituiscono a scopo di previdenza, mutualità, miglioramento ed istruzione professionale; e da qualunque liberalità che pervenga alla Società a fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Le azioni sottoscritte sono le seguenti: Rev. Parmenio Bardelli 2 azioni per il valore di L. duecento (200); sig. Leo Grigiotti cinque azioni per il valore di L. cinquecento (500); sigg. Guido e Landino Caleri dieci azioni per il valore di Lire mille (1.000); sig. Peruzzi Corrado cinque azioni per il valore di L. cinquecento (500); sig. Daviddi Corrado cinque azioni per il valore di L. cinquecento (500); Rev. Svetoni Don Ferdinando due azioni per il valore di L. duecento (200) Mons. Guido Montiani un'azione

per il valore di L. cento (100); sig. Minetti Emilio due azioni per il valore di L. duecento (200); sig. Caroti Modesto un'azione per il valore di Lire cento (100); sig. Aldo Mangiavacchi un'azione per il valore di Lire cento (100); sig. Giannini Marino un'azione per il valore di Lire cento (100); sig. Ietta Gottardo dieci azioni per il valore di L. mille (1.000); sig. Fiocchi Camillo tre azioni per il valore di L. trecento (300); sig. Andrei Narciso un'azione per il valore di Lire cento (100); sig. Gattavecchi Ruggero tre azioni per il valore di Lire trecento (300).

In tutto n. cinquantadue (52) azioni per un complessivo valore di Lire cinquemiladuecento (5.200).

La Società poi viene costituita sotto tutti gli altri patti, condizioni e prescrizioni portati dallo Statuto che si compone di n. quaranta articoli, e che, previa lettura datane alle parti, si allega a questo atto quale allegato di lettera A al n. 5896 di repertorio, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, avendo i costituiti medesimi dichiarato di ratificarlo in ogni sua parte.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato seduta stante per l'esercizio della Società fino al 31 agosto 1938; allo scadere di tale termine verrà fatta l'elezione delle cariche a norma dello Statuto, e risulta così composto:

Consiglieri: Guido Caleri, Gattavecchi Ruggero, Leo Grigiotti, Don Parmenio Bardelli, Peruzzi Corrado, Gottardo Ietta e Daviddi Corrado.

Sindaci effettivi: Poliziano Angelotti, Oreste Fiocchi, Trecci Prof. Virgilio.

Sindaci supplenti: Minetti Emilio e Bambagini D. Arturo.

Probiviri: Dr. Mario Monaci, Rag. Gino Cappelli, Prof. Attilio Mei, Mons. Guido Montiani e Nello Mariottini.

Tutti i comparenti delegano per la sottoscrizione dello Statuto sociale, i signori: Corrado Peruzzi, Leo Grigiotti e Guido Caleri.

Le spese di questo atto e di referenza sono a carico della Società.

Io Notaro richiesto ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia nelle prime sei intere pagine e parte della settima di due fogli di carta libera, a forma dell'Art. 228 cod. comm. e da me letto a chiara voce ai Comparenti, che l'hanno approvato e previa dichiarazione dei sigg. Aldo Mangiavacchi e Corrado Daviddi, in presenza dei testi, di essere analfabeti e non poter quindi sottoscrivere questo atto, l'atto

stesso viene sottoscritto dalle parti letterate, dai testi e da me Notaro, in fine di esso e al margine del secondo foglio.

f. Don Parmenio Bardelli - f. Ruggero Gattavecchi - f. Leo Grigiotti - f. Guido Caleri - f. Caleri Landino - f. Corrado Peruzzi - f. Svetoni Don Ferdinando - f. Don Guido Montiani - f. Minetti Emilio - f. Caroti Modesto - f. Giannini Marino - f. Ietta Gottardo - f. Fiocchi Camillo - f. Andrei Narciso - f. Primo Botarelli, teste - f. Marzuoli Marino, teste - f. Avv. Valente Vincenti, Notaro. N. 28 mod. 1. vol. 95 fol. 95. Registrato a Montepulciano addì 21 luglio 1937.

STATUTO SOCIALE

MODIFICATO DALLE ASSEMBLEE GENERALI 30 SETTEMBRE 1951
E 29 SETTEMBRE 1954 E DEL 19 SETTEMBRE 1967

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede - Scopi - Durata

ART. 1 — E' costituita una Società COOPERATIVA AGRICOLA denominata « CANTINA SOCIALE DI MONTEPULCIANO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ».

ART. 2 — La Società ha sede nel Comune di Montepulciano (provincia di Siena).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società può costituire filiali, succursali, magazzini, uffici o recapiti in qualunque altra località del territorio nazionale o all'estero.

ART. 3 — La Società non ha scopo di lucro. La Società si propone:

a) la valorizzazione e la difesa del Vino Nobile di Montepulciano del vino Chianti Colli Senesi e del vino bianco vergine della Chiana;

b) di favorire il miglioramento della coltivazione della vite e l'incremento del consumo del vino;

c) di lavorare in comune, in apposito stabilimento, con i macchinari e i sistemi della moderna scienza e tecnica enologica, le uve prodotte nei fondi dei soci, per farne vino genuino, sano, serbevole e a caratteristiche uniformi e costanti;

d) di vendere in comune il vino prodotto e di utilizzare o vendere in comune i sottoprodotti delle lavorazioni sociali;

e) di ripartire fra i soci, in ragione della quantità, qualità, grado zuccherino e pregi delle uve consegnate, il ricavato delle vendite dei prodotti e dei sottoprodotti, della cantina, al netto delle spese di eser-

cizio e di gestione dell'azienda sociale e dell'ammortamento delle spese e dei debiti di impianto;

f) di favorire l'istruzione professionale dei soci;

g) di stimolare nei soci lo spirito del risparmio, della previdenza e della mutualità;

h) di collaborare alla propaganda e allo sviluppo del movimento cooperativo, specie nel campo agricolo.

ART. 4 — Per il raggiungimento dei predetti scopi la società può:

a) prendere in affitto o acquistare o ampliare o riattare o costruire e attrezzare uno stabilimento enologico atto alla raccolta e alla lavorazione moderna e razionale delle uve e dei vini e all'immagazzinamento, conservazione e vendita dei prodotti e dei sottoprodotti delle lavorazioni sociali;

b) tenere ai soci ed ai viticoltori in genere della zona, conferenze o corsi di lezioni sulle norme migliori per la coltivazione della vite e per la difesa della pianta e del frutto contro le cause nemiche, nonché sui migliori sistemi di raccolta, imballaggio e consegna delle uve alla cantina;

c) curare, senza scopi di speculazione ed esclusivamente fra i soci che ne avranno fatto prenotazione, l'approvvigionamento e la distribuzione di generi utili all'esercizio della viticoltura e dell'agricoltura in genere;

d) provvedere alla raccolta del risparmio fra i soci, da impiegare soltanto per il migliore raggiungimento degli scopi sociali;

e) impiantare e gestire vivai a campi sperimentali;

f) collaborare e associarsi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad istruzioni pubbliche o private che abbiano scopi o svolgano attività uguali o affini a quelli della Società e che siano legalmente riconosciute a rappresentare, assistere e tutelarne il movimento cooperativo su scala nazionale;

g) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle precedentemente elencate e compiere atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, finanziaria e creditizia, compresa quelle di credito agrario, necessarie od utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque ad essi direttamente o indirettamente attinenti.

ART. 5 — La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 1999, ma con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere prorogata anche prima della scadenza del termine, come l'Assemblea straordinaria dei soci può deliberarne lo scioglimento anticipato.

TITOLO II

Soci

ART. 6 — Il numero dei soci è illimitato, ma non può mai essere inferiore a nove.

ART. 7 — Possono essere soci coloro che producono uva da vino in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, mezzadri enfiteuti e beneficiari di terreni direttamente o indirettamente coltivati nel territorio del Comune di Montepulciano e di Comuni vicini, aventi la capacità giuridica di obbligarsi e la libera disponibilità dell'uva da consegnare alla cantina. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà mediante la formazione di una apposita carta topografica, una più esatta delimitazione della zona rimanendo sempre in sua insindacabile facoltà l'ammissione o meno dei soci anche se compresi nella delimitazione suddetta, tenendo presenti, quale base di giudizio, la natura del terreno, l'esposizione, l'altitudine e la varietà dei vitigni ecc.

ART. 8 — Non può essere socio chi non ha capacità giuridica di obbligarsi e che svolge per conto proprio e di terzi, l'attività industriale e commerciale uguali od affini o comunque concorrenti a quelle della Cooperativa.

Il Consiglio è facoltizzato a far conferire uva, mosto o vino a quei produttori che per particolari ragioni non siano in grado di divenire soci. Tale conferimento è limitato ad un anno ed il conferente partecipa alle manifestazioni economiche relative alla gestione dal periodo in cui avrà intrattenuto il rapporto.

ART. 9 — Chi aspira a diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, coi seguenti estremi:

- a) cognome, nome, luogo di nascita e data, domicilio e indirizzo postale;
- b) qualifica professionale agricola (proprietario o affittuario o usufruttuario o enfiteuta o beneficiario ecc.);
- c) località e estensione in ettari dei terreni da lui condotti o coltivati a vigneto specializzato o rapportati a tali se condotti a coltivazione promiscua;
- d) produzione media annuale dell'uva, in quintali, dei vigneti suoi; e la quantità che si vuole vincolare alla società;
- e) il proprietario ed il conduttore del podere o dei poderi, se questi sono affittuari e la scadenza del vigente contratto di affitto;

f) obbligazione di pagare alla Società una multa per ogni quintale di uva consegnata in meno, senza giustificato motivo, della quantità obbligata;

g) numero delle quote sociali che intende sottoscrivere del valore nominale di L. 5.000 (cinquemila) ognuna, in ragione di una azione ogni 10 quintali di uva obbligata;

h) dichiarazione di conoscere lo Statuto Sociale ed i vari regolamenti e di impegnarsi ad osservarli integralmente;

i) data di presentazione della domanda e firma dell'aspirante con nome e cognome leggibili;

La misura unitaria della multa di cui alla predetta lettera f) sarà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni esercizio sociale e comunicata ai soci all'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, in modo che i soci ne siano a conoscenza prima della vendemmia.

ART. 10 — La domanda di ammissione presentata da persona giuridica oltre a contenere i dati di cui al predetto art. 9, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a) e b), dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti, autenticati da un notaio;

a) copia dell'Atto costitutivo dell'ente e del suo statuto;

b) copia della deliberazione dell'organo sociale, che per competenza di statuto, ha deciso la presentazione della domanda di ammissione, il numero delle azioni che intende sottoscrivere e l'autorizzazione al suo legale rappresentante di sottoscrivere e presentare la domanda.

ART. 11 — Il Consiglio di Amministrazione, istruite le domande di ammissione, delibera inappellabilmente su di esse e da comunicazione scritta agli interessati della decisione senza essere obbligato a comunicare il motivo dell'eventuale rifiuto.

ART. 12 — Entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di ammissione, il nuovo ammesso deve versare alla cassa della Società l'importo della tassa fissa di ammissione e quello delle azioni sottoscritte per intero o con rateazioni di cui all'Art. 23 se richieste nella domanda di ammissione.

Se alle prescritte scadenze i versamenti dovuti non sono stati regolarmente eseguiti il nuovo ammesso decade automaticamente da socio e i versamenti da lui compiuti nel frattempo vengono incamerati nella Società a titolo di penale e devoluti alla riserva straordinaria.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 23;

b) al versamento delle quote sociali sottoscritte nella misura e con le norme di cui ai successivi articoli 22 e 23.

ART. 13 — Il socio che per qualsiasi causa indipendente dalla sua volontà ritiene di non poter consegnare alla cantina l'intera quantità di uva obbligata, deve darne avviso scritto al Consiglio di Amministrazione al pronto verificarsi della causa avversa alla produzione dell'uva.

Il Consiglio, ricevuto l'avviso, incarica una apposita commissione, composta di un amministratore, di un socio non amministratore e di uno dei sindaci effettivi, di accertare, congiuntamente al Direttore tecnico della Cooperativa ed al socio interessato, se e per quali cause effettive questi non può consegnare nell'esercizio in corso tutta o parte dell'uva obbligata.

In base al reperto della commissione, il Consiglio di Amministrazione delibera, in via definitiva, entro sette giorni dal ricevimento del referto e comunica subito la sua decisione al socio interessato.

Il socio si obbliga a consegnare alla Cantina tutta l'uva di sua produzione, ma ha facoltà di trattenersi la quantità occorrente per fare il vino per la propria famiglia o per il fabbisogno della sua azienda agricola, oppure a ritirare il vino dalla cantina per gli stessi scopi al prezzo corrente di vendita, ma in quantità non eccedente a quella ricavata dalle uve da lui consegnate moltiplicata per la resa media della Cantina.

ART. 14 — La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per decesso.

ART. 15 — Il recesso ha luogo nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile e quando il socio non può concorrere all'attività sociale perchè non si trova più nelle condizioni di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il recesso deve essere domandato dall'interessato con raccomandata postale e viene deciso dal Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione. La relativa delibera, se positiva deve essere subito annoverata nel libro dei soci.

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è stata comunicata tre mesi prima della chiusura: con la chiusura dell'esercizio successivo, se comunicata posteriormente.

ART. 16 — La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e di quelli che venissero a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8.

Agli effetti del diritto al rimborso delle azioni di cui all'art. 19, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio successivo a quello della relativa delibera consiliare.

ART. 17 — L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro i soci:

a) che non ottemperano alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni della Società o alle deliberazioni degli organi sociali, legalmente prese;

b) che, pur dopo formale diffida, si rifiutano di partecipare alle attività sociali;

c) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendono morosi nel versamento delle azioni o nel pagamento dei debiti contratti, per qualsiasi titolo, verso la Cooperativa;

d) che in qualunque modo arrecano un danno materiale o morale alla Cooperativa o che fomentano dissidi in seno ad essa.

Agli effetti del diritto di cui all'art. 19, la esclusione diventa operativa nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'art. 16.

I soci esclusi sono passibili di una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo alla esclusione.

La penale è comprensiva del risarcimento del danno ed è determinata dal Consiglio di Amministrazione, nella stessa delibera di esclusione, in una misura che potrà variare a seconda della gravità dell'inadempienza, da un minimo di lire 10.000 (diecimila) ad un massimo di L. 250.000 (duecentocinquantamila).

Le penali versate dai soci esclusi sono devolute al fondo riserva straordinaria.

ART. 18 — Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza e esclusione, devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Ogni controversia tra i soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione sulle anzidette materie, viene rimessa, a tutti gli effetti dell'art. 808 del Codice di procedura civile, alla decisione arbitrare del Collegio dei Probiviri sociali, al cui presidente il socio che intende reclamare deve proporre istanza scritta, e a

pena di decadenza, con raccomandata postale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 19 — I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno il diritto al rimborso delle quote sociali versate in proporzione del patrimonio sociale risultato dal bilancio dell'ultimo esercizio (art. 24337 Cod. Civ.).

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio.

ART. 20 — Nel caso di morte di un socio, la Società continuerà i suoi rapporti con i di lui eredi o legatari delle azioni sociali i quali dovranno però designare, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del decesso del dante causa, a chi di loro le azioni devono essere intestate.

La designazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che non è tuttavia obbligato a comunicare i motivi dell'eventuale rifiuto.

Se il designato non ha requisiti statutari per diventare socio o se la designazione non venisse approvata la Società rimborserà le azioni agli aventi diritto.

In ogni caso, gli eredi sono obbligati a consegnare alla cantina l'uva che il defunto socio sarebbe stato obbligato a conferire e l'obbligo degli eredi è però limitato all'esercizio sociale in corso.

ART. 21 — A pena di decadenza del diritto, i soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto devono chiedere il rimborso delle azioni mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno entro un anno dalla scadenza dei sei mesi rispettivamente indicati negli artt. 19 e 20. L'ammontare delle azioni di cui non sarà richiesto il rimborso in termini, sarà devoluto alla riserva straordinaria.

TITOLO III

Quote sociali - Esercizio sociale - Bilancio

ART. 22 — Il valore nominale di ciascuna azione è di L. 5.000 (cinquemila). Le azioni o quote sociali verranno assegnate ai soci in proporzione alle quantità di uva ai soci stessi assegnata e precisamente una azione ogni 10 quintali di uva impegnata.

Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi complessivamente L. 250.000 (duecentocinquantamila) ad eccezione delle persone giuridiche socie per le quali tale limite non si applica (art. 24 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577).

ART. 23 — Le azioni o quote sociali sottoscritte inizialmente e quelle sottoscritte in aumento, devono essere versate per intero all'atto della sottoscrizione oppure mediante trattenuta sulla prima liquidazione delle uve conferite.

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi e comunque negoziate con effetto verso la società, neanche col consenso del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

La responsabilità di ciascun socio nelle obbligazioni sociali è limitata al valore nominale complessivo delle azioni da lui sottoscritte.

Al ricevimento della comunicazione dell'ammissione a socio, il nuovo ammesso deve versare anche la tassa di ammissione.

L'ammontare della tassa di ammissione sarà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle riserve patrimoniali dell'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Le somme versate per tassa d'ammissione sono devolute alla riserva straordinaria e non sono mai rimborsabili a chicchessia per qualunque motivo.

ART. 24. — Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per la sua discussione ed approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 25 — L'utile netto del bilancio, cioè quanto rimarrà dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa, rimborso, pagamento od impegno sarà ripartito come segue:

a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinario;

b) il restante dedotto — semprechè sia deliberato dall'assemblea — quanto occorre per retribuire il capitale in misura non superiore al tasso di interesse legale ragguagliato al valore nominale delle azioni versate, verrà devoluto a scopi di assistenza o d'istruzione professionale o ricreativi o mutualistici in genere, su cui è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 — Il fondo di riserva straordinaria è costituito, oltre che dagli importi versati per tassa d'ammissione, dai proventi di cui all'ultimo comma degli artt. 12, 17 e 21 e da qualunque provvidenza e liberalità che per qualsiasi motivo o titolo pervenisse alla Società. La riserva straordinaria può essere impiegata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in ciò che sia ritenuto utile per il migliore conseguimento degli scopi sociali.

ART. 27 — Le riserve ordinarie non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società.

ART. 28 — Il bilancio di esercizio, costituito dalla situazione patrimoniale e seguito dal conto profitti e perdite, deve essere formato dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio sociale, con l'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, degli Artt. 2423 e seguenti e dell'Art. 2536 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e da una dei Sindaci circa la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alla risultanza dei libri e delle scritture contabili.

ART. 29 — Nel conto di esercizio di cui al precedente articolo, devono essere iscritte:

a) all'entrata, le rendite e i profitti ottenuti dalla vendita dei prodotti e dei sottoprodotti ricavati durante l'esercizio sociale e in genere ogni altra rendita o profitto conseguiti dalla Società;

b) all'uscita, le spese e le perdite incontrate per le lavorazioni e per la gestione dell'azienda sociale, per il pagamento di interessi passivi, per gli ammortamenti d'uso degli immobili e mobili sociali e per l'estinzione delle passività d'impianto e d'esercizio.

La differenza attiva fra entrate e uscite verrà ripartita fra i soci a pagamento dell'uva consegnata con la modalità di cui ai successivi art. 30 e 31.

TITOLO IV

Determinazione del prezzo dell'uva e sua assegnazione e pagamento ai soci

ART. 30 — Il prezzo unitario delle uve consegnate dai soci viene determinato al termine di ogni esercizio sociale in base alla differenza attiva di cui al precedente art. 29 ed è assegnato ai soci in proporzione

alla quantità, qualità, grado zuccherino e pregi delle uve singolarmente consegnate, rilevati partita per partita, dalla Direzione della Società all'atto della consegna e trascritti su ricevuta a duplice esemplare di cui uno è subito consegnato al socio o a chi per esso e l'altro è conservato dall'Amministrazione per le relative operazioni contabili, controlli e registrazioni.

Dette ricevute costituiscono l'unica prova delle uve consegnate.

Eventuali divergenze circa il peso, la qualità e la classificazione delle uve consegnate, vengono decise inappellabilmente, seduta stante, dal dirigente tecnico della Cantina in contraddittorio col socio o chi lo rappresenta.

ART. 31 — La Società non può pattuire nè assegnare, nè corrispondere ai soci nessun prezzo finito, per l'uva consegnata neanche in via provvisoria salvo conguaglio, nè al momento della consegna, nè successivamente, fino al termine dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può però corrispondere ai soci uno o più acconti prudenziali, ragguagliati al peso delle uve consegnate, se le disponibilità finanziarie e le condizioni economiche della Società lo consentano.

La misura degli acconti e le epoche della loro corresponsione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo del prezzo delle uve spettanti ai soci determinato come detto al 1° capoverso dell'art. 30 detratti gli acconti eventualmente corrisposti ed ogni debito del socio verso la Società verrà pagato dopo l'approvazione del bilancio annuale da parte dell'assemblea generale dei soci.

Unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascun socio, dovrà essere inviato il suo estratto conto che si intenderà approvato se non sarà presentato reclamo alla amministrazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.

Durante lo svolgimento dell'assemblea è vietato a chiunque ogni discussione sul contenuto e sulle risultanze degli estratti conto.

ART. 32 — E' vietato alla Società di acquistare uva, mosto o vino dei soci o da terzi a scopo di commercio.

E' invece consentito di acquistare uve, mosti o vini a scopo di correzione dei vini della cantina nella quantità e nei modi consentiti dalla legge.

TITOLO V

Assemblee

ART. 33 — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costituito e dello statuto sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società e sulla nomina dei liquidatori e dei loro poteri.

Ogni altra assemblea è ordinaria.

ART. 34 — La Convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, con gli argomenti su cui deliberare, il luogo e la data di prima e di eventuale seconda convocazione, questa da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso deve essere mandato a ciascun socio mediante lettera ordinaria e affisso in modo visibile in una o più località del Comune in cui ha sede la Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'assemblea di prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può usare a sua discrezione e in aggiunta alle suddette forme obbligatorie, qualunque altra forma di pubblicità intesa a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto a voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

L'Assemblea si reputerà validamente, altresì, convocata se l'avviso di pubblicazione nelle forme sopraindicate, nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Siena almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

ART. 35 — L'assemblea ordinaria:

1^o) approva il bilancio;

2^o) procede alla nomina delle cariche sociali in conformità al disposto del 3^o comma del successivo art. 40 del presente Statuto;

3^o) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dovuta ai sindaci;

4^o) approva i regolamenti interni della società;

5^o) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

6°) delibera infine su tutti gli altri oggetti attinenti alla vita sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli argomenti di cui al precedente comma, ma può essere convocata ogni altra volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quanto ne sia fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei Soci.

In tali ultimi casi, l'assemblea deve essere convocata senza ritardo dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci. Se questi non provvedono, l'assemblea, a richiesta di almeno un quinto dei soci, è convocata dal Presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

ART. 36 — In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono i presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti su tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, salvo che su quelli relativi allo scioglimento e alla liquidazione per i quali occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

La seconda convocazione dell'assemblea non può mai aver luogo se non almeno 24 ore dopo la prima.

ART. 37 — Alle votazioni si procede, normalmente, col sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali si procede, normalmente, con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

ART. 38 — Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data dell'assemblea di prima convocazione.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

Il socio impedito per malattia o per assenza dal Comune di partecipare all'assemblea, può farvisi rappresentare da altro socio non amministratore, mediante semplice delega scritta sullo stesso avviso di convocazione.

Ciascun socio delegato non può rappresentare più di due soci e soltanto con deleghe separate per ognuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 39 — L'assemblea sia ordinaria, che straordinaria, è presieduta

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie devono costare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea: in caso di elezione di cariche sociali, anche dagli scrutatori.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio, il quale può funzionare anche da segretario dell'assemblea ordinaria, se questa viene tenuta nello stesso giorno della straordinaria.

TITOLO VI

Consiglio di Amministrazione

ART. 40 — « Il Consiglio di Amministrazione si compone di dieci membri di cui nove eletti fra i soci in regola con i versamenti della quota sottoscritta e non aventi debiti verso la Società, ed uno nominato di diritto dall'Ente Finanziatore e fideiussorio Pro Tempore.

I nove consiglieri da eleggere saranno scelti fra i soci delle seguenti categorie:

n. 3 fra i conferenti da uno a cinquanta q.li

n. 3 fra i conferenti da oltre cinquanta a centocinquanta q.li

n. 3 fra i conferenti oltre centocinquanta q.li.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni.

Tutti i Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute ai consiglieri per la loro attività collegiale e per determinare la retribuzione triennale dei Sindaci, come disposto dall'articolo 2836 del Codice Civile. da chi all'uopo viene eletto dall'assemblea o in mancanza del Presidente, dal Consiglio d'Amministrazione, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' dovuto il rimborso agli amministratori, ai sindaci ed ai probiviri delle spese vive sostenute per conto della Società.

ART. 41 — Alla prima adunanza dopo la sua nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 42 — Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni mese — nonchè tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando sia richiesto da almeno tre consiglieri, con motivata domanda scritta.

La Convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera con l'ordine del giorno, da spedirsi per posta non meno di tre giorni prima dell'adunanza oppure, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo però che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.

Le adunanze sono valide quando è presente almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese, a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi: sono segrete, se richieste anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali sono interessati amministratori, sindaci, o il direttore oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

ART. 43 — Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Al Consiglio spetta, fra l'altro, a titolo di esempio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) firmare i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni per la migliore applicazione delle disposizioni statutarie per il miglior funzionamento della società e dei suoi servizi;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle gestioni sociali;
- e) conferire procure, sia generali, che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè nominare e licenziare il direttore e il segretario amministrativo contabile della società determinandone le attribuzioni e la retribuzione.
- f) assumere e licenziare il restante personale impiegatizio della società fissandone le mansioni e la retribuzione;

g) curare l'adesione della società od enti consorziali, assistenziali, culturali, economici e simili che svolgono attività di interesse cooperativo;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) deliberare sull'istituzione di succursali, agenzie, recapiti, magazzini di deposito, di distribuzioni e simili o in ogni località del territorio nazionale e all'estero;

l) acquistare o vendere immobili mobili ed attrezzature, contrarre prestiti, mutui e quant'altro nell'interesse della società, concedere garanzie anche ipotecarie;

m) deliberare ed attuare infine, tutte le iniziative, gli atti e le opere di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuna esclusa, relativa alle attività indicate negli artt. 3 e 4 o che comunque, rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge e dello Statuto, sono riservati all'assemblea.

ART. 44 — Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri o in parte, al vice presidente o ad altro amministratore nonchè, con speciale procedura, a dipendenti della società.

In caso di impedimento del presidente, per assenza dal Comune o per malattia, le di lui mansioni spettano al vice presidente.

ART. 45 — In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile.

TITOLO VII

Direzione e Amministrazione

ART. 46 — Per il miglior andamento della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore tecnico e di un segretario amministrativo-contabile.

TITOLO VIII

Collegio sindacale

ART. 47 — Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti.

Dei cinque Sindaci effettivi tre saranno nominati dall'Assemblea e due di diritto saranno designati dagli Enti Finanziatori e Fideiussori Pro Tempore.

I Sindaci possono essere eletti anche fra i non soci.

Il Presidente del Collegio deve essere nominato dall'Assemblea e possibilmente scelto negli albi professionali presso il Tribunale di Montepulciano.

I Sindaci durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

La loro retribuzione deve essere determinata, secondo la disposizione dell'art. 2402 del Codice Civile, dall'Assemblea che li nomina.

ART. 48 — Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società vigila sull'osservanza delle leggi dello Statuto e dei regolamenti legalmente approvati, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle resultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge.

I Sindaci che possono provvedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti trimestrali e quant'altro è stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, devono compilare il verbale e trascriverlo nell'apposito libro.

I doveri e i diritti dei Sindaci sono dettagliatamente precisati negli articoli che vanno dal 2397 al 2409 del Codice Civile, che qui si intendono come integralmente trascritti.

TITOLO IX

I probiviri

ART. 49 — Il Collegio dei Proviviri è composto degli stessi tre membri effettivi del Collegio Sindacale e il Presidente di questo è anche il Presidente del Collegio dei Proviviri è composto dagli stessi tre membri effettivi del Collegio Sindacale e il Presidente di questo è anche il Presidente del Collegio dei Proviviri

I Proviviri durano in carica tre anni.

Essi deliberano con le norme del Codice di Procedura Civile sull'arbitrato, pronunciano secondo equità previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono più opportuno e assegnano alle parti i termini per la presentazione dei documenti e di memorie difensive e per esporre le loro repliche.

ART. 50 — Ai sensi dei precedenti articoli 18 e 49 i quali hanno valore di clausole compromissorie, i soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri la soluzione delle controversie che insorgono sulle materie di cui agli articoli 15, 16, 17 e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso o che insorgono nella applicazione e per l'interpretazione delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e in merito alla individualità di deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Per ogni controversia si provvede, con la partecipazione del Collegio dei Probiviri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del collegio, le norme e i termini dettati dal Collegio per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

TITOLO X

Disposizioni generali e transitorie

ART. 51 — Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può intraprendere, sempre in forma cooperativa o senza scopo di lucro, la raccolta, la lavorazione e il collocamento in comune in Italia ed all'estero, di altri prodotti ricavati dai poteri dei soci, come ad esempio, uve da tavola, prodotti ortofrutticoli, olio, miele, ecc.

La lavorazione di tali prodotti sarà disciplinata da appositi regolamenti compilati dal Consiglio e ratificati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 52 — Gli immobili che verranno acquistati o costruiti dalla Società saranno intestati nel Catasto con la seguente denominazione: « Cantina Sociale di Montepulciano Società Cooperativa a responsabilità limitata ».

ART. 53 — Il funzionamento interno della Società e dei suoi stabilimenti o reparti, magazzini, uffici e simili, nei rapporti con i soci, circa le epoche e modalità di consegna delle uve e circa le mansioni doveri

e diritti del personale dipendente possono essere disciplinati in uno o più regolamenti interni compilati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci.

ART. 54 — L'assemblea generale straordinaria che delibera lo scioglimento della Società, deve anche procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

ART. 55 — In caso dello scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati saranno devoluti a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la commissione centrale per le Cooperative.

ART. 56 — Le spese tutte per l'organizzazione e la costituzione della Società, ivi comprese quelle del presente atto e conseguenti, sono a carico della Società.

ART. 57 — E' delegato il potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente Statuto le modifiche e le aggiunte che venissero richieste dall'autorità giudiziaria o da quelle amministrative per la sua approvazione e per l'iscrizione della Società presso pubblici uffici.

ART. 58 — Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

~~REGISTRATO A MONTEPULCIANO IL 12-4-1965 AL n. 458 Vol. 125.~~
~~OMOLOGATO DAL TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO IL 1° GIUGNO~~
~~1965.~~

— REGISTRATO A MONTEPULCIANO L'8 - 3 - 1967 AL n. 333 Vol. 129,
— OMOLOGATO DAL TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO IL 16 AGOSTO
1967.